



**Comune di
Scoppito**

-VIALE ALDO MORO N. 6-
Tel. 0862020547

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

"In qualità di unico dipendente e responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Scoppito, ed a seguito delle diverse affermazioni e commenti che si leggono sui social dai quali si evince che si fa molta confusione sull'argomento, la sottoscritta si vede costretta a chiarire alcuni aspetti sulla questione dell'autovelox che a quanto pare non sono chiari.

Erroneamente a quanto affermato da qualcuno, il controllo elettronico della velocità può essere effettuato sia nei centri urbani che sulle strade statali e provinciali se ricadenti nel territorio comunale, nelle modalità previste dalla Legge.

La SS 17, che per un tratto attraversa il nostro territorio comunale, è in base al Codice della Strada una strada extraurbana secondaria: su tale strada in alcuni punti il limite di velocità è di 70 km orari ed in altri è di 90 km orari.

Detto questo, si fa presente che il controllo elettronico della velocità può essere effettuato su strade extraurbane secondarie come la nostra SS 17 a determinate condizioni.

Ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, C.D.S. inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, fermo restando il **principio generale della contestazione immediata** degli illeciti in materia di circolazione stradale, contenuto nell'art. 200, comma 1, C.D.S., tale adempimento **non è necessario**, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

a) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento **direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale** e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque **nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari**;

b) accertamento effettuato con i dispositivi (di cui all'art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni) o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza (registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza – detti anche controlli da remoto) delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 C.D.S.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere utilizzati o installati, in particolare:

- 1) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- 2) sulle strade extraurbane secondarie ed urbane di quartiere, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto.

Nell'ipotesi **a)** non è necessario che la strada sia individuata con Decreto Prefettizio.

Per i dubbi posti su un eventuale servizio nei pressi dei centri commerciali in zona Sassa, si fa presente che dal distributore di carburante in poi il territorio appartiene al Comune dell'Aquila, e che nel nostro tratto (Centri Commerciali) spesso vi sono posti di blocco della Guardia di Finanza e Polizia Stradale molto più utili di un eventuale controllo della velocità che non avrebbe molto senso vista la presenza di una rotonda e di vari accessi laterali che già di per sé costringono l'automobilista ad avere un atteggiamento più prudente.

Sempre per ciò che concerne i punti di rilevamento, si fa presente che il servizio viene svolto anche a Sella di Corno e Vigliano, e che lo stesso non vuole **"punire"** nessuno, ma solo **educare gli automobilisti ad una guida conforme al C.D.S. al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, di ridurre i rischi per l'incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti sulle strade, nonché evitare i notevoli disagi e pericoli per gli abitanti della zona.**

Per ciò che concerne i **proventi** vi è già la normativa dedicata ed è l'art. 208 del C.D.S. il quale prevede il vincolo di destinazione dei proventi derivanti da sanzioni del Codice della Strada nella misura del 50% del gettito realizzato.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta è disponibile a dare qualsivoglia ulteriore spiegazione a chiunque avesse dubbi o quesiti sull'argomento, presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Scoppito."

Scoppito, 17 maggio 2019

F.to Mar. Daniela Selene FOSCA